

Interrogazione n. 343

presentata in data 29 giugno 2026

a iniziativa del Consigliere Nobili

Sistema regionale di sostegno ai Comuni per il collocamento dei minori fuori famiglia, stato di attuazione degli interventi regionali e coordinamento con il Fondo nazionale

a risposta orale

Il sottoscritto Consigliere regionale,

Premesso che

- la tutela dei diritti dei minori costituisce uno dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, trovando fondamento negli articoli 2, 3, 30, 31 e 38 della Costituzione, che impongono alla Repubblica di assicurare protezione all'infanzia, sostenere la famiglia e rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona;
- la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ratificata con la legge 27 maggio 1991 n. 176, stabilisce che in ogni decisione riguardante il minore debba essere considerato preminente il suo superiore interesse e che ogni bambino ha diritto, ove possibile, a crescere all'interno della propria famiglia;
- la legge 4 maggio 1983 n. 184, come modificata dalla legge n. 149 del 2001, afferma il diritto del minore a vivere e crescere nella propria famiglia e individua l'affidamento familiare e, solo quando ciò non sia possibile, l'inserimento in comunità quale misura di protezione temporanea, finalizzata al recupero delle capacità genitoriali ovvero alla definizione di un diverso progetto di vita del minore;
- la legge n. 328 del 2000 attribuisce alle Regioni il compito di programmare, coordinare e sostenere il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, assicurando omogeneità territoriale nell'accesso alle prestazioni e supportando gli enti locali nell'esercizio delle proprie funzioni;
- i provvedimenti dell'autorità giudiziaria che dispongono l'allontanamento del minore dal proprio nucleo familiare costituiscono atti obbligatori ed immediatamente esecutivi, rispetto ai quali il Comune competente è tenuto a garantire senza ritardo la presa in carico del minore e l'inserimento nella struttura individuata, sostenendone gli oneri economici;
- tale sistema risponde ad un principio di civiltà giuridica che non può essere messo in discussione: la tutela del minore non può essere subordinata alle disponibilità finanziarie dell'ente locale chiamato ad eseguire il provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Considerato che

- negli ultimi anni il costo delle rette delle comunità educative e delle altre strutture residenziali, unito alla crescente complessità delle situazioni familiari e alla durata di molti progetti educativi, ha determinato un progressivo incremento della spesa sostenuta dai Comuni, con particolare incidenza sugli enti di minori dimensioni demografiche;
- tale situazione è stata recentemente richiamata all'attenzione dell'opinione pubblica anche dalla vicenda del Comune di Santa Maria Nuova, che ha evidenziato come pochi provvedimenti giudiziari possano incidere in maniera significativa sugli equilibri finanziari di un piccolo ente locale;
- proprio in ragione della natura strutturale del fenomeno, il legislatore statale è recentemente intervenuto istituendo uno specifico Fondo destinato a concorrere agli oneri sostenuti dai Comuni per l'assistenza ai minori allontanati dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria,

riconoscendo che tali costi rappresentano spese obbligatorie che non possono gravare esclusivamente sui bilanci comunali;

- la Regione Marche, nell'ambito della programmazione del Fondo Nazionale Politiche Sociali 2024-2026, ha previsto specifiche risorse destinate al sostegno dei Comuni per il pagamento delle rette dei minori inseriti nelle strutture residenziali socioeducative.

Rilevato tuttavia che

- non risultano pienamente conoscibili il fabbisogno complessivo regionale, i criteri effettivamente utilizzati per il riparto delle risorse, la reale percentuale di copertura garantita ai Comuni, i tempi medi di erogazione dei contributi e il coordinamento tra le risorse regionali e quelle previste dal Fondo nazionale;

- non è pertanto possibile valutare se lo stanziamento regionale risulti effettivamente proporzionato al costo complessivo sostenuto dagli enti locali marchigiani né se il sistema attualmente vigente sia in grado di garantire una risposta stabile, omogenea e sostenibile;

- appare inoltre necessario verificare se l'attuale politica regionale destini risorse adeguate non solo al finanziamento delle rette, ma anche agli interventi preventivi previsti dalla normativa nazionale, quali il sostegno alla genitorialità, l'educativa domiciliare, l'affidamento familiare, il rafforzamento dei servizi territoriali e gli interventi multidisciplinari rivolti ai nuclei familiari, al fine di ridurre, ove possibile e nel superiore interesse del minore, il ricorso all'inserimento in comunità;

- la questione, pertanto, non riguarda la legittimità dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria né il ruolo imprescindibile svolto dalle comunità educative, ma l'adequazione della programmazione regionale e la sostenibilità del sistema nel suo complesso, affinché il diritto alla protezione dei minori sia garantito in maniera uniforme su tutto il territorio regionale e non risenta delle differenti capacità finanziarie dei singoli Comuni.

INTERROGA

il Presidente della Giunta regionale e l'assessore competente per sapere:

1. quale sia il quadro aggiornato del fenomeno nelle Marche, indicando, con riferimento agli ultimi tre esercizi finanziari, il numero dei minori collocati fuori famiglia, la spesa complessivamente sostenuta dai Comuni marchigiani, le risorse regionali assegnate ed effettivamente liquidate e la percentuale media di copertura delle spese garantita dalla Regione, con particolare riguardo ai Comuni di minori dimensioni;

2. se la Giunta ritenga che l'attuale dotazione finanziaria regionale sia effettivamente adeguata rispetto al fabbisogno espresso dal territorio e se intenda procedere ad una verifica complessiva del sistema di finanziamento, anche alla luce delle risorse rese disponibili dal Fondo nazionale destinato agli oneri sostenuti dai Comuni per i minori allontanati dalla famiglia;

3. quali iniziative intenda assumere per garantire un sistema strutturale, stabile e programmabile di sostegno agli enti locali, fondato su criteri trasparenti, tempi certi di erogazione delle risorse e pieno coordinamento tra finanziamenti regionali e statali;

4. quali ulteriori interventi di programmazione la Regione intenda promuovere per rafforzare le politiche di prevenzione dell'allontanamento dei minori dal nucleo familiare, il sostegno alla genitorialità, l'educativa domiciliare, l'affidamento familiare e gli altri interventi territoriali previsti dalla normativa nazionale, al fine di assicurare che il ricorso all'inserimento in comunità rappresenti, come previsto dalla legge, una misura residuale e temporanea, adottata esclusivamente quando non risultino praticabili soluzioni meno invasive nell'interesse del minore.